

Oggetto: INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI DEL COMUNE DI VALDAONE, CON FUNZIONI TRAMITE UN PROPRIO ADDETTO (SAMUEL DALFIOR) DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. ANNO 2019. CIG ZC92884264.

Premesso che il Garante per la protezione dei dati personali, con il proprio provvedimento generale del 27 novembre 2007, ha impartito a tutti i soggetti titolari del trattamento di dati personali, (tra i quali vi è anche il Comune di Praso) misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, e cioè quella figura professionale, in ambito informatico, finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, o una figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi *software* complessi.

Evidenziato che come il garante ha evidenziato l'amministratore di sistema pur non essendo preposto ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nella consueta attività, è in molti casi, concretamente "responsabile" di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati, come ad es. salvataggio dei dati, l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione *hardware* che comportano un'effettiva capacità di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali; ciò, anche quando l'amministratore non consulti "in chiaro" le informazioni medesime, e pertanto al fine di garantire che l'attività di chi svolge tale ruolo di amministratore di sistema avvenga nella piena correttezza, e garanzia nel trattamento dei dati personali, con il provvedimento del 27 novembre 2007, ha impartito ai titolari del trattamento dei dati effettuati con strumenti elettronici, relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema delle prescrizioni definendo misure ed accorgimenti da adottare, prevedendo che tali misure ed accorgimenti dovessero essere adottati entro e non oltre il termine del 24 aprile 2009, termine poi prorogato, per l'ultima volta con provvedimento del 25 giugno 2009, che ha anche apportato alcune modificazioni al provvedimento precedente.

Vista la L.P. 23/90 art. 36 ter 1 c.6 ove si indica la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a..

Visto quanto citato dall'art. 7 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n.2, non si procede alla suddivisione dell'incarico in lotti in quanto il frazionamento non è possibile in quanto trattasi di incarico unico e non suddivisibile.

Richiamata la deliberazione n. SCCLEG/3/2018/PREV della Corte dei conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato la quale ritiene come, nella fattispecie, possa ritenersi legittimo aver fatto il ricorso all'affidamento diretto della fornitura in conformità a quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando la concorrenza sia assente per motivi tecnici. Infatti, il citato affidamento discende da specifiche e dimostrate ragioni tecniche che supportano la scelta operata, con riguardo particolare alle implicazioni relative alla sicurezza del sistema informatico in uso che deve, comunque, essere garantita.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare l'articolo 21, 4° comma, che consente il ricorso a trattativa diretta per la scelta del contraente per importi di contratto fino a €46.400,00 al netto di oneri fiscali, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata, in quanto trattasi di ditta idonea e specializzata nel settore informatico e già incaricata della sicurezza e manutenzione delle apparecchiature informatiche del Comune e quindi ditta che ha soddisfatto le esigenze e necessità richieste dall'Amministrazione Comunale;

Esaminata l'offerta della ditta PC - Copy Srl di Tione di Trento, acquisita al prot. 338 del 15.01.2019, per assistenza tecnico/sistemistica del Comune, per l'incarico di amministratore di sistema da espletare sotto la responsabilità di un proprio addetto, cosicché l'impresa provveda alla gestione, nel senso sorvegliare e garantire, con interventi manutentivi adeguati, la piena funzionalità delle attrezzature e della rete informatica interna del Comune di Valdaone per la correttezza della continuità dell'attività ormai strettamente dipendente dall'attrezzatura elettronica, e nel pieno rispetto dei criteri e modalità stabiliti con il provvedimento dell'Autorità garante del trattamento dei dati personali; nonché per i servizi di sicurezza proattivi, per un importo di €4.160,00.= + IVA 22% (€915,20,00.=) per totali €5.075,20.= e ritenuta la stessa in linea con quanto offerto per il periodo 2018/2019;

Viste le Linee guida dell'Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097, e alle motivazioni addotte dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 26.01.2018 n.361 paragrafo 3.7, che riporta la possibilità di

invito del precedente affidatario in relazione al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto.

Ritenuto di procedere al rinnovo degli incarichi in oggetto alla società PC-Copy in considerazione soprattutto del fatto che la stessa conosce tutti gli aspetti tecnici e peculiari dell'organizzazione informatica in essere, evidenziando, inoltre, la delicatezza dell'incarico in considerazione della mole di dati e della necessaria conoscenza dei sistemi e del fatto che si procederà in corso d'anno ad alcuni cambiamenti all'interno dell'organizzazione informatica della struttura che la vedranno coinvolta;

Rilevato inoltre che la società PC-Copy negli anni ha dimostrato competenza, disponibilità, affidabilità, precisione e tempestività negli interventi;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

DETERMINA

- di affidare**, per i motivi esposti in premessa, all'impresa PC - COPY srl di Tione di Trento, per assistenza tecnico/sistemistica del Comune, per l'incarico di amministratore di sistema da espletare sotto la responsabilità di un proprio addetto, cosicché l'impresa provveda alla gestione, nel senso sorvegliare e garantire, con interventi manutentivi adeguati, la piena funzionalità delle attrezzature e della rete informatica interna del Comune di Valdaone per la correttezza della continuità dell'attività ormai strettamente dipendente dall'attrezzatura elettronica, e nel pieno rispetto dei criteri e modalità stabiliti con il provvedimento dell'Autorità garante del trattamento dei dati personali; nonché per i servizi di sicurezza proattivi.
- di stabilire** che l'incarico abbia durata dal 01.03.2019 al 28.02.2020, ed abbia a riferimento le condizioni previste nell'offerta presentata dalla ditta e pervenuta al prot. c.le 338 del 15.01.2019 per un importo di complessivi di €4.160,00.= + IVA 22% (€915,20.=) per totali €5.075,20.=, e debba comunque avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità per la protezione dei dati personali.
- di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento di competenza dell'esercizio 2019 pari a complessivi €4.229,33.= alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 270 Conto piano Finanziario U.1.03.02.19.000 del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019.
- di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento di competenza dell'esercizio 2020 pari a complessivi €845,87.= alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 270 Conto piano Finanziario U.1.03.02.19.000 - del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2020;
- di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
- di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
- di dare atto che** l'incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, alle condizioni di seguito riportate:
 - la ditta si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile;
- di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2019 per € 4.229,33 e entro l'anno 2020 per € 845,87.
- di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

Dott.ssa Elsa Masè

